

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1667 del 31/03/2023
Oggetto	Procedimento MOPPA1466 (ex 423/S). Ori Giuseppe e Sirotti Roberta. Rinnovo con variante non sostanziale della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Spilamberto (Mo) per uso irrigazione agricola, igienico ed assimilati e consumo umano. Regolamento Regionale 41/2001 artt. 19, 27 e 31.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1604 del 27/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno trentuno MARZO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

Oggetto: Procedimento MOPPA1466 (ex 423/S). Ori Giuseppe e Sirotti Roberta. Rinnovo con variante non sostanziale della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Spilamberto (Mo) per uso irrigazione agricola, igienico ed assimilati e consumo umano. Regolamento Regionale 41/2001 artt. 19, 27 e 31.

La Dirigente

Richiamata la determinazione regionale n. 561 del 31/01/2000, valida fino al 29/07/2010, con la quale è stata rilasciato a Ori Giuseppe e Sirotti Roberta il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua sotterranea in comune di Spilamberto mediante un pozzo identificato dal foglio 2 mappale 115 del N.C.T. utilizzato per l'irrigazione di h. 04.00.00 di terreno coltivato a vigneto e frutteto specializzato, con portata massima d'esercizio pari a 3,0 litri/sec e per un quantitativo massimo prelevabile annuo di mc. 12.750;

Ricevute:

- con nota n. PG/2010/157553 del 16/06/2010, da parte di Ori Giuseppe (C.F. ROIGPP51D12C287C) e Sirotti Roberta (C.F. SRTT53T64I903M) la domanda di rinnovo della sopra citata concessione entro i termini;

- nelle more del rilascio del provvedimento, con nota n. PG/2016/23129 del 15/12/2016, i concessionari hanno richiesto la variante non sostanziale consistente nell'utilizzo della risorsa anche per il consumo umano ed igienico assimilati al servizio di tre unità abitative di nuova costruzione, visto che tuttora non sono ancora collegate all'acquedotto pubblico;

Preso atto che il quantitativo d'acqua prelevato annualmente è suddiviso in 12.000 mc/anno per l'irrigazione agricola e 750 mc/anno per il consumo umano ed igienico ed assimilati;

Acquisito con prot. PG/2023/49330 del 20/03/2023 il parere favorevole alla derivazione da parte dell'Autorità Distrettuale di Bacino del fiume Po;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola", "consumo umano" ed "igienico ed assimilati", di cui rispettivamente alla lettera a), b) ed f) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- il canone stabilito per la concessione è commisurato al quantitativo massimo prelevabile annualmente per la tipologia d'uso che è di importo maggiore, ovvero l'igienico ed assimilati;

Verificato inoltre che la Ditta concessionaria ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria del rinnovo della concessione, pari a € 98,00;

- il 09/11/2022 € 250,00 come deposito cauzionale, € 197,88 per

i canoni delle annualità dal 2018 al 2021, **€ 119,40** ad integrazione del canone 2022 ed il 17/03/2023 **€ 189,90** come canone 2023;

Ritenuto pertanto, che sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione in oggetto possa essere rilasciata nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

Ritenuto che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa **essere assentita fino al 31.12.2032;**

Dato atto che come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, Dott. Giuseppe Bortone, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le

informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta dell'I.F. dott.ssa Angela Berselli in qualità di responsabile del procedimento;

Determina

a) **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, a Ori Giuseppe e Sirotti Roberta il rinnovo con variante non sostanziale della concessione per la derivazione di acqua sotterranea in comune di Spilamberto mediante un pozzo identificato dal foglio 2 mappale 115 del N.C.T. utilizzato per l'irrigazione di h. 04.00.00 di terreno coltivato a vigneto e frutteto specializzato, per il consumo umano ed igienico ed assimilati al servizio di tre unità abitative con portata massima d'esercizio pari a 3,0 litri/sec e per un quantitativo massimo prelevabile annuo di mc. 12.750 proc. MOPPA1466 (ex 423);

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 15/11/2022, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) **di rettificare** la data di scadenza indicata nel disciplinare sopra indicato in **31/12/2032** invece di **31/12/2031**;

d) **di stabilire** che i concessionari sono tenuti fare effettuare tutti i necessari controlli sulla potabilità dell'acqua dagli Enti competenti, lasciando completamente libero da qualsiasi responsabilità in tal senso il Servizio concedente;

e) **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

f) **di stabilire che:**

- in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente"; - che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;

g) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

h) **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;

i) **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;

j) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al

Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

ARPAE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo con variante non sostanziale della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta da Ori Giuseppe (C.F. ROIGPP51D12C287C) e Sirotti Roberta (C.F. SRTRRT53T64I903M) codice procedimento **MOPPA1466** (423/S).

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima d'esercizio del pozzo **3 litri/s**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza **12.750 m³/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione agricola con impianto a goccia di 4 ettari circa di terreno coltivato a vigneto e frutteto specializzato per un volume di 12.000 mc/a e 750 mc/a per consumo umano ed igienico ed assimilati al servizio di tre unità abitative.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

L'opera di presa è costituita da un pozzo ubicato su terreno di proprietà dei richiedenti, in comune di Spilamberto, via Foschiero 22, frazione San Vito, località Podere San Giovanni.

ubicazione catastale: foglio **2** mappale **115** del NCT;

- coordinate piane U.T.M. RER X= **657.624** Y= **936.946**;

Dati tecnici del pozzo

- pozzo costruito nell'anno 1997;
- colonna tubolare in acciaio diametro Ø=323 mm;
- plurifalda con profondità m. 63 dal piano campagna;
- portata nominale massima 3,0 l/s;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 11;
- avampozzo e contatore presenti;

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2031**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

k) di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo al 2022 ammonta a **€ 170,31.**

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 250,00.**

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.2 Dispositivo di misurazione

Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - SAC di Modena PEC aomo@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 Considerato che la risorsa idrica è utilizzata anche ad uso potabile, il concessionario, in ottemperanza delle disposizioni contenute nel PTCP della Provincia di Modena, deve provvedere a sua cura e spese almeno una volta all'anno ad effettuare analisi chimiche e microbiologiche attraverso laboratori riconosciuti, al fine di attestare la potabilità delle acque utilizzate nel rispetto dei requisiti di qualità definiti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. Al concessionario è attribuita ogni responsabilità dipendente dall'utilizzo potabile della risorsa idrica prelevata, sollevando al riguardo l'amministrazione concedente.

9.2 Ai fini della salvaguardia, della qualità e della quantità della risorsa idrica, non è consentito lo svolgimento di alcun uso e/o attività, costituente potenziale centro di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a) delle Norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, entro una distanza di almeno 10 m.

9.3 A tutela delle opere di presa, il concessionario è inoltre tenuto a porre in essere gli opportuni accorgimenti volti a prevenire ed evitare rischi e fenomeni di inquinamento da agenti chimici ed organici.

9.4 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.5 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione con nota prot. n. PG/2022/187912 del 15/11/2022

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.